

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea straordinaria degli Azionisti

16 dicembre 2024 ore 15:00 – 1<sup>a</sup> convocazione

17 dicembre 2024 ore 9:00 – 2<sup>a</sup> convocazione

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MARE ENGINEERING GROUP S.P.A. DEL 16 DICEMBRE 2024**

Egregi Signori,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Mare Engineering Group S.p.A. (la “**Società**”), su base volontaria in applicazione analogica dell’articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), per illustrare le modifiche dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) che vengono proposte all’Assemblea dei Soci convocata, in sede straordinaria, in prima convocazione, per il 16 dicembre 2024 ore 15:00 e, in seconda convocazione, per il 17 dicembre 2024 ore 9:00 (la “**Assemblea Straordinaria**”) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*Proposta di modifica del testo dello statuto sociale. Delibere inerenti e/o conseguenti.*

### **1. Introduzione e ragioni sottese alla proposta di modifica**

In primis è opportuno ricordare come, con l’articolo 11 della L. n. 21/2024 (il “**Decreto Capitali**”), il legislatore nazionale abbia modificato il TUF, introducendo il nuovo articolo 135-*undecies*.1. Il quarto comma del suddetto articolo prevede che la facoltà, prevista al primo comma per le società quotate su mercati regolamentati, di tenere le riunioni assembleari esclusivamente tramite l’intervento del rappresentante designato (il “**Rappresentante**”), ove ciò sia contemplato dallo statuto sociale, trovi applicazione anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Tale disposizione rende quindi permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità utilizzabili negli ultimi quattro anni per consentire l’espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

Alla luce dell’esperienza maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’utilizzo del Rappresentante coniugi una ordinata ed efficiente gestione delle assemblee alla facilità, per tutti gli azionisti, di esprimere il proprio voto, senza che tale modalità di svolgimento delle assemblee comprima i diritti partecipativi riconosciuti dalla legge.

La prassi ha infatti dimostrato che la partecipazione in presenza all’assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione della decisione di voto da esprimere. La partecipazione in presenza all’assemblea si riduce ormai nel mero esercizio del diritto di voto, sulla base del patrimonio conoscitivo che si forma anche e soprattutto attraverso un continuo dialogo tra società e azionisti e che si intensifica nel periodo immediatamente precedente all’evento assembleare.

Alla luce dell’esperienza maturata dalla Società e delle novità introdotte dal Decreto Capitali, si propone, pertanto, di modificare l’articolo 16 dello Statuto; per una esposizione puntuale delle modifiche proposte, si rinvia alla tabella che segue.

### **2. Modalità di svolgimento dell’assemblea tramite Rappresentante e dell’esercizio dei diritti spettanti agli azionisti (art. 16.4 dello Statuto)**

Allorquando sia previsto dallo statuto, l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto può avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* TUF, anche in deroga all’art. 135-*undecies* TUF.

In applicazione volontaria di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 135-*undecies*.1 TUF, quando l’intervento nell’assemblea della Società si svolge esclusivamente per il tramite del Rappresentante ciascun avente diritto al

voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge.

In applicazione sempre volontaria del comma 3 dell'art. 135-*undecies*.1 TUF, il diritto di porre domande, di cui all'art. 127-*ter* TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea.

Resta in ogni caso salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

### **3. Efficacia delle modifiche statutarie e ricorrenza del diritto di recesso**

Le modifiche statutarie descritte ai precedenti punti non comportano la ricorrenza del diritto di recesso. È previsto che le medesime assumeranno efficacia contestualmente all'efficacia della fusione per incorporazione nella Società delle società OBIETTIVO EUROPA S.R.L. e INNOIDA – S.R.L., secondo il procedimento di fusione già in corso, dandosi atto che tale modifica statutaria, con l'approvazione a cura dell'assemblea della Società, ottiene ogni consenso necessario non essendoci soci delle due società incorporande diversi dalla incorporante medesima.

### **4. Testo della modifica statutaria proposta**

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

<b>Testo vigente dello Statuto</b>	<b>Nuovo testo dello Statuto proposto</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>Articolo 16</b>
<p style="text-align: center;"><b>Intervento e rappresentanza</b></p> <p><b>16.1.</b> Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge. Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.</p> <p><b>16.2.</b> L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Intervento e rappresentanza</b></p> <p><b>16.1.</b> [testo invariato]</p> <p><b>16.2.</b> [testo invariato]</p> <p><b>16.3.</b> [testo invariato]</p> <p><b>16.4.</b> La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-<i>undecies</i> del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-<i>novies</i> del TUF, in deroga all'articolo 135-<i>undecies</i>, comma 4 del TUF. La delega conferita dall'azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. In ogni caso, l'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto. Nell'ipotesi di intervento esclusivo mediante</p>

**16.3.** Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

rappresentante designato, è concessa la facoltà agli azionisti di presentare prima dell'assemblea proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge nonché di porre domande, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

\*.\*.\*

## **PROPOSTA DI DELIBERA SUL PRIMO E UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“L’Assemblea dei Soci di “Mare Engineering Group S.p.A.”, riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

### ***DELIBERA***

1. *di approvare la proposta di modifica dello statuto sociale, nel testo risultante dalla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, disponendo che detta modifica statutaria assuma efficacia con decorrenza dal momento di efficacia della fusione per incorporazione nella Società delle società OBIETTIVO EUROPA S.R.L. e INNOIDA – S.R.L.;*
2. *di conferire all’Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega per gli aspetti esecutivi, ogni e più ampio potere e facoltà per eseguire compiutamente ed in ogni singola parte la deliberazione che precede e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di negoziare, concludere, sottoscrivere ed eseguire, in nome e per conto della Società, ogni documento, atto e/o contratto propedeutico e/o concernente la proposta di modifica dello statuto sociale, restando inteso che lo stesso Amministratore Delegato avrà il potere, tra l’altro, di: (i) effettuare le comunicazioni, i depositi e/o le richieste di eventuali autorizzazioni alle Autorità competenti, ivi incluso il Registro delle Imprese, ai sensi della normativa applicabile, effettuando le modifiche e/o le integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle medesime Autorità, nonché che si rendessero necessarie e/o opportune per l’attuazione di previsioni di legge; (ii) compiere ogni adempimento necessario ai fini della modifica dello statuto della Società.”*